


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo e 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento. Degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c bancario dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 7,00 - Testo € 3,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a Banco Popolare - Filiale di Genova, IBAN IT80 C050 3401 4000 0000 0001 582, intestato a "Consiglio regionale della Liguria - proventi derivanti da B. U." indicando la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine Avellino
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in a.p. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.06.2016 N. 545
Comune di Savona - Variante al PUC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 38 della L.R. n. 36/1997 e s.m., volta alla eliminazione della destinazione a servizi per immobili siti in V. Bazzino 9 e in C.so Ricci 30, 28 e altri.

pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.06.2016 N. 546
Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del F. Magra e del t. Parmignola. Parere ai fini dell'adozione della variante da parte dell'Autorità di Bacino interregionale del F. Magra di cui alla DCI 1/2015.

pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**17.06.2016****N. 567****Applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), Direttiva 2009/147/CE, prelievo della specie Storno per l'anno 2016.****LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO CHE ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, lo Storno (*Sturnus vulgaris*) appartiene al novero delle specie di avifauna protette dalla normativa comunitaria, per le quali, limitatamente alle popolazioni presenti in territorio italiano, il prelievo venatorio non è consentito, se non previa attivazione di specifici regimi di deroga, giustificabili sulla base di particolari circostanze, esplicitamente considerate dall'articolo 9, comma 1, della medesima direttiva, tra le quali figura alla lettera a) l'esigenza fondamentale di prevenire "gravi danni alle colture"

ATTESO che in Liguria, non diversamente da quanto osservato in alcune altre regioni del nostro paese – i danni arrecati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) assumono una particolare rilevanza in ragione della capillare diffusione delle colture olivicole, fonte trofica tra le più sfruttate dallo storno, su tutta la fascia costiera da ponente a levante, nonché in parte dell'entroterra.

CONSIDERATO che l'impatto di tale fenomeno appare particolarmente nefasto in quanto, da un lato, incide negativamente, sui margini di redditività già piuttosto contenuti di un'agricoltura di pregio, la cui essenziale funzione di presidio del territorio, merita di essere preservata con ogni mezzo e, dall'altro, può mettere a repentaglio la preservazione di *habitat*, tanto preziosi in termini di biodiversità, quanto fragili e vulnerabili rispetto agli effetti conseguenti all'insediamento di colonie di storni.

PREMESSO che le previsioni relative al raccolto olivicolo 2016, dopo il positivo andamento dell'annata 2015, che aveva consentito di recuperare almeno in parte la consistente riduzione verificatasi nel 2014, fanno nuovamente presagire un calo di produzione i cui effetti potrebbero essere accentuati dall'impatto dello storno, atteso per il periodo da ottobre a gennaio, quando le drupe si presentano nella fase terminale della loro maturazione divenendo particolarmente appetibili per tali uccelli:

ATTESO che l'entità dei danni che le colonie di storni potrebbero arrecare all'olivicoltura ligure durante il periodo di massima produzione, in un anno prevedibilmente caratterizzato da relativa scarsità di produzione trattandosi di anno di scarica (effetto dell'alternanza produttiva tipica dell'olivo), potrebbero determinare una perdita economica netta a carico delle imprese, tale da superare il livello compatibile con i normali rischi di impresa;

CONSIDERATO che l'orientamento dell'Amministrazione regionale favorevole all'attivazione del regime di deroga è maturato già a partire dal 2013, allorché erano giunti numerosi segnali di preoccupazione da parte delle organizzazioni professionali agricole che, sulla base di segnalazioni di danno da storno provenienti da loro associati, richiesero l'attivazione del regime di deroga al fine di contenere le perdite alle produzioni olivicole;

ATTESO che tali preoccupazioni hanno trovato ulteriore conferma alla luce del negativo andamento del raccolto olivicolo 2014, su cui hanno pesato sfavorevoli condizioni climatiche;

DATO ATTO che le motivazioni sopra richiamate, unitamente alla consapevolezza dell'inefficacia di soluzioni alternative soddisfacenti, hanno indotto la Regione Liguria ad adottare nel 2015, il regime di deroga al divieto di caccia allo storno, tramite l'attivazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, allo scopo di prevenire gravi danni all'agricoltura per un periodo adeguato, ottobre-dicembre, che comprende i mesi di maturazione e di raccolta delle olive;

CONSIDERATO che, nel corso dell'anno 2015, sono stati osservati alcuni effetti positivi derivati dall'applicazione del regime di deroga;

ATTESO che le segnalazioni di danno pervenute da imprese agricole e da conduttori di oliveti nel periodo di raccolta delle olive evidenziano l'opportunità di prevedere, anche per il 2016, il prelievo in deroga dello storno, allo scopo di prevenire i danni alle produzioni olivicole liguri;

VALUTATA altresì l'opportunità di manifestare, anche attraverso l'attivazione del regime di deroga, la volontà dell'amministrazione regionale di fornire un sostegno concreto a coloro che dal proprio quotidiano impegno nella coltivazione degli oliveti, non solo traggono una fonte importante di reddito, ma concorrono altresì all'esercizio di quel fondamentale ruolo di presidio, tradizionalmente svolto

dall'agricoltura, il cui venir meno nel tempo è stato ed è all'origine di molte delle problematiche e dei rischi di degrado o dissesto del territorio con cui occorre confrontarsi;

- pertanto, al fine di ribadire l'estremo interesse alla difesa delle produzioni olivicole regionali, la presente proposta di deroga prevede modalità di prelievo circoscritte ai Comuni individuati dalla carta olivicola regionale ed a quelli, non ricompresi nella stessa, dai quali sono pervenute segnalazioni di danno. Inoltre, particolari limitazioni - conformemente al parere dell'ISPRA - saranno previste sia per il numero di capi prelevabili, sia per l'arco temporale, quest'ultimo strettamente connesso alla fase di estremo rischio di prelievo di olive;

RICHIAMATA la normativa europea e nazionale di riferimento, per l'attivazione del regime di deroga:

- L'Unione Europea, allo scopo di garantire la tutela dell'avifauna rappresentata dalle popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio degli Stati Membri, tramite il Consiglio ha approvato la *Direttiva 2 aprile 1979, n. 409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici*, successivamente denominata "*Direttiva Uccelli*" (79/409/CEE).

- La direttiva 79/409/CEE, nel corso degli anni ha subito diverse e sostanziali modificazioni ed integrazioni per cui si è reso necessario, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione della medesima a cura del Parlamento europeo e del Consiglio che hanno provveduto ad adottare la direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

- Detta direttiva, volta a garantire un regime generale di rigorosa tutela degli uccelli selvatici, contempla alcune eccezioni, una delle quali, disciplinata dall'articolo 7, consente l'attività venatoria ad un numero limitato di specie espressamente indicate dalla direttiva medesima nell'allegato II, purché la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che tale attività venga esercitata tramite l'impiego di mezzi di abbattimento selettivi.

- Al generale regime di tutela, previsto dalla sopra richiamata direttiva, è prevista una seconda eccezione che, in applicazione dell'articolo 9, della direttiva medesima, consentirebbe, in particolari condizioni, di autorizzare il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili.

- Detto articolo 9, pertanto, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, consente agli Stati membri di derogare al regime di tutela previsto dalla direttiva, autorizzando talune deroghe al divieto generale di prelievo di avifauna appartenente a specie non cacciabili, purché tali deroghe siano esercitate in via eccezionale ed esclusivamente per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica:

- nell'interesse della sicurezza aerea,
- **per prevenire gravi danni alle colture**, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

- Tale regime di deroga, in Italia, è stato recepito dalla l. 157/1992 nell'articolo 19-bis recante: "*Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.*", recentemente novellato dalla legge comunitaria 2013, e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che ha aggiunto il seguente comma: "*6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali*".

- La Regione Liguria, con la legge regionale 28 maggio 2014, "*Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale)*", ha inteso conformarsi alla normativa nazionale in materia di deroghe.

- L'attuale normativa nazionale in materia di deroghe, pertanto, tramite l'articolo 19-bis, fornisce alle

Regioni ed alle Province Autonome tutte le indicazioni necessarie affinché le medesime possano valutare se gli elementi in loro possesso siano sufficientemente solidi, ai fini dell'adozione del regime di deroga, in linea con le modalità previste dall'articolo 9, della direttiva 2009/147/CE.

- Le Regioni, pertanto, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della predetta direttiva, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'ISPRA, provvedono ad adottare il regime di deroga con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo; ATTESO che la l.r. 35/2006 e ss.mm.ii., all'articolo 1, stabilisce che la Giunta regionale autorizza il prelievo in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, valutata la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute circa l'esigenza di dare attuazione, ove reso necessario, a tale forma di prelievo, previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere obbligatorio dell'ISPRA;

ATTESO che con nota prot. PG/2016/89997 del 28/04/2016, la Regione Liguria ha formulato richiesta di parere all'ISPRA relativa alla ipotesi di attivazione del regime di deroga per la specie Storno per la stagione 2016, per prevenire gravi danni alle culture agricole, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE- e della l. 157/1992, articolo 19-bis, e ha trasmesso il documento "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus Vulgaris*" (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria) contenente le motivazioni che giustificano la necessità di adottare il presente atto, allo scopo di tutelare le produzioni olivicole dai danni provocati dagli storni;

CONSIDERATO che con il citato documento la Regione Liguria ha fatto presente che l'abbattimento controllato, limitato esclusivamente ai comuni dai quali pervengono le segnalazioni di danno (ossia circoscritto entro meri limiti amministrativi), non è coerente con il fine perseguito di salvaguardare la produzione olivicola e l'economia agricola della nostra regione nel suo complesso, in quanto non tiene conto dei naturali spostamenti degli animali in ragione della ricerca di cibo o in conseguenza di fenomeni di disturbo, causati tra l'altro, anche dalle attività di abbattimento;

CONSIDERATO che da una ricerca condotta dall'Università degli Studi di Genova nel 2011 è emerso che:

- i problemi causati dallo storno in Liguria spesso non vengono denunciati per la "diffusa tendenza degli agricoltori a non segnalare danni che non sono oggetto di risarcimenti";

- "ciò, ancor più segnatamente laddove in province confinanti fossero previste misure di controllo o deroghe che potrebbero determinare maggiori concentrazioni nelle aree liguri attualmente non interessate da alcuna forma di deterrenza e/o controllo";

- "vista la notevole consistenza delle popolazioni svernanti sul territorio ligure (mediamente ben oltre le centomila unità), cui in fase migratoria si aggiungono ancor più cospicui contingenti in transito, si ritiene tecnicamente sostenibile una richiesta da parte della Regione Liguria di consentire un prelievo conservativo della specie in questione";

CONSIDERATO che l'ISPRA, con nota prot. n. 28875 del 17/05/2016, ha espresso parere favorevole al piano di contenimento dei danni provocati dallo Storno proposto dalla Regione Liguria per l'anno 2016, alle seguenti condizioni:

- numero 11.000 capi annualmente abbattibili in tutto il territorio regionale;
- adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di uliveti in frutto (frutto pendente) e ad una distanza non superiore a 100 metri dalla presenza di un uliveto;
- periodo consentito quarta domenica di settembre – 15 dicembre 2016;
- divieto di utilizzo di richiami;
- a chiusura dell'attività relativa al piano, invio all'Istituto di una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2016, suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;
- invio dell'atto autorizzativo emanato dalla Regione Liguria;

RITENUTO

- di doversi conformare alle indicazioni di ISPRA con riferimento al numero dei capi annualmente abbattibili, nonché con riguardo all'esigenza di adottare un sistema centralizzato di controllo atto a conteggiare tempestivamente gli abbattimenti effettuati;
- di incaricare il dirigente del *Settore politiche della montagna e della fauna selvatica* di predisporre le specifiche modalità operative per l'organizzazione del prelievo – anche sulla base del numero di soggetti che verranno autorizzati al prelievo in deroga – al fine di non superare la soglia massima di capi prelevabili consentita da ISPRA.
- di autorizzare gli abbattimenti esclusivamente in presenza di uliveti in frutto (frutto pendente).
- di scostarsi dalle indicazioni di ISPRA con riguardo alla prescrizione di una distanza massima non superiore a 100 metri dall'uliveto, quale limite oltre il quale non consentire gli abbattimenti, atteso che la normativa al riguardo prevede che il prelievo in deroga debba essere "praticato in prossimità di *nuclei vegetazionali produttivi sparsi*", senza tuttavia indicare alcun limite preciso (comma 6 bis articolo 19 bis legge 157/1992), e che l'introduzione di una tale limitazione avrebbe l'effetto di disincentivare la partecipazione dei cacciatori al prelievo dello storno mettendo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi prefissati di contenimento dei danni.
- di limitare l'autorizzazione al prelievo in regime di deroga al solo territorio dei comuni che presentano una significativa presenza di olivicoltura e di vincolare l'esercizio di tale prelievo al rispetto delle modalità previste dall'art. 29, della l.r. n. 29/1994, concernente la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché alle ulteriori limitazioni previste dalla legge riguardo al rispetto delle distanze dalle strade, dai confini delle zone nelle quali è vietata la caccia (ad es. oasi, ZRC, parchi, ecc.), nonché dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro;
- di autorizzare, conformemente a quanto previsto da ISPRA, il prelievo in deroga dal 25 settembre al 15 dicembre 2016, senza l'utilizzo di richiami vivi o ausili di altra natura della specie oggetto di deroga.
- di impegnare gli uffici a trasmettere ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte (secondo le modalità indicate dall'istituto medesimo), nonché gli atti con i quali ha autorizzato il prelievo in deroga.
- di non accogliere l'indicazione contenuta nel parere di ISPRA, relativa all'uso di munizionamento privo di piombo, atteso che la questione concernente l'utilizzo di munizioni al piombo è stata, a suo tempo, affrontata nella pianificazione faunistica regionale con riferimento sia agli aspetti normativi, sia agli approfondimenti scientifici. In particolare, conformemente a quanto previsto dall'art. 39, comma 1 bis, della l.r. 29/1994, sul territorio ligure, la tipologia di munizioni utilizzabili ai fini venatori è la seguente:
 - nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 92/43/CEE), nonché all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne (dm 17/10/07 e R.R. 5/2008 attuazione accordo AEWa) è vietato l'utilizzo di munizionamento a piombo;
 - sul restante territorio, per ogni tipologia di caccia (ivi compreso, quindi, anche il prelievo in deroga allo storno), è consentito l'utilizzo di munizionamento sia con piombo, sia senza.

RICONOSCIUTA pertanto l'esigenza prioritaria di sostenere l'economia agricola della regione, rispetto alla quale l'olivicoltura riveste un ruolo preminente, di tutelare la funzione di presidio del territorio assicurata da quelle numerose imprese agricole che traggono dalla olivicoltura una delle principali, se non la principale fonte di reddito, di adottare ogni misura utile a garantire la preservazione della biodiversità e del paesaggio rurale della Liguria, caratterizzato dalla presenza storica diffusa dell'olivicoltura.

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

1. di autorizzare per i motivi che precedono il prelievo in deroga dello storno solo con il sistema dell'appostamento fisso o temporaneo e senza l'utilizzo di richiami vivi o ausili di altra natura della specie oggetto di deroga, dal 25 settembre al 15 dicembre 2016, nei territori dei Comuni con presenza di

olivicoltura e indicati nella Carta olivicola della Regione Liguria, contenuta nel documento allegato, e i territori dei Comuni non ricompresi nella carta olivicola ma in cui ricadono le zone dove si sono verificati danni alle colture olivicole, a tutela di nuclei vegetazionali produttivi sparsi in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi per la protezione degli oliveti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

2. di approvare il documento denominato "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus Vulgaris*" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.

3. di stabilire che il numero totale dei capi abbattibili non potrà superare le 11.000 unità indicate da ISPRA nel proprio parere.

4. di autorizzare al prelievo in deroga i soggetti residenti in Liguria, che esercitano l'attività venatoria negli ATC e CA liguri, che entro il 31° agosto 2016, ne faranno specifica richiesta alla Regione Liguria, anche tramite le associazioni di categoria, presso gli sportelli territoriali regionali preposti del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, o presso gli ambiti territoriali di caccia (ATC) o comprensori alpini (CA), per un numero massimo di 2.000 unità. Tali soggetti dovranno risultare iscritti all'ambito territoriale di caccia di residenza anagrafica.

5. di stabilire che il numero massimo stagionale e giornaliero di capi prelevabili per singolo cacciatore verrà calcolato sulla base del numero effettivo di cacciatori autorizzati, nel rispetto dei limiti individuati nei precedenti punti 3 e 4.

6. di stabilire che ai soggetti abilitati venga rilasciata apposita scheda per il prelievo in deroga, anche tramite le associazioni di categoria, presso gli sportelli territoriali regionali preposti del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, o presso gli ambiti territoriali di caccia (ATC) o comprensori alpini (CA). I soggetti autorizzati dovranno obbligatoriamente annotare sulla scheda, nello spazio utile riservato, la giornata di esercizio della deroga e i capi prelevati al momento del recupero comprovante l'avvenuto abbattimento.

7. di stabilire altresì che gli autorizzati al prelievo debbano riconsegnare alla Regione, anche tramite le associazioni di categoria, presso gli sportelli territoriali regionali preposti del *Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica* o gli *Ambiti Territoriali di Caccia*, le schede entro il, 31 gennaio 2017 al fine di verificare la compatibilità dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE.

8. di impegnare la competente struttura della Giunta regionale a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga della specie storno, nonché ad inviare ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte (secondo le modalità indicate dall'Istituto medesimo), e gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga di che trattasi.

9. Per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2016/2017.

10. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle *Linee guida ministeriali* di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti, prescrizioni e/o indicazioni emanati a livello nazionale.

11. di dare mandato al *Dirigente del Settore Politiche della montagna e della fauna selvatica* di predisporre – anche sulla base del numero di soggetti che verranno autorizzati al prelievo in deroga – le specifiche modalità operative per l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare tempestivamente gli abbattimenti effettuati, al fine di non superare la soglia massima di capi prelevabili consentita da ISPRA. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(allegato omesso)